

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, elabora e pubblica ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1.»;

2) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

(\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

*Articolo 6*

**Modifiche della direttiva 2010/63/UE**

La direttiva 2010/63/UE è così modificata:

1) l'articolo 43 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri possono esigere che la sintesi non tecnica del progetto specifichi se il progetto debba essere sottoposto a valutazione retrospettiva e, se così, ne fissano il termine. In tal caso, dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri provvedono affinché la sintesi non tecnica del progetto sia aggiornata in base ai risultati della valutazione retrospettiva entro sei mesi dal completamento di quest'ultima.

3. Gli Stati membri pubblicano, fino al 31 dicembre 2020, le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri presentano, ai fini della loro pubblicazione, le sintesi non tecniche dei progetti, al più tardi entro sei mesi dall'autorizzazione, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce un formato comune per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 3. I servizi della Commissione istituiscono e mantengono una base di dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni.»;

2) l'articolo 54 è così modificato:

a) il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:

«INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI STATISTICI

1. Entro il 10 novembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.

Gli Stati membri presentano e pubblicano i suddetti dati, mediante trasferimento elettronico secondo un formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.

Entro sei mesi dalla presentazione da parte degli Stati membri dei dati di cui al secondo comma, i servizi della Commissione pubblicano e aggiornano periodicamente un quadro generale a livello di Unione sulla base di tali dati.

2. Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati nelle procedure.

Gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni statistiche, al più tardi entro il 10 novembre dell'anno successivo, mediante trasferimento elettronico secondo un formato disaggregato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.

La Commissione istituisce e mantiene una banca dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le suddette informazioni statistiche. Su base annua i servizi della Commissione pubblicano le informazioni statistiche fornite dagli Stati membri in conformità del presente paragrafo e una relativa relazione sintetica.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un formato e contenuti comuni per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 3.»

3) l'articolo 57 è soppresso.

#### Articolo 7

#### **Modifiche del regolamento (CE) n. 166/2006**

Il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:

1) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente con mezzi elettronici le informazioni per identificare il complesso in base al formato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente.»